

IMPOSTE SUL REDDITO

L chiarimenti di Assonime su dividendi e capital gain

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la **circolare 11/2018 Assonime** ha fornito chiarimenti sul nuovo regime impositivo dei **dividendi** e dei **capital gain** così come modificato dalla **Legge di Stabilità 2018**. L'analisi è focalizzata sui redditi realizzati da **persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa**.

Per effetto delle modifiche all'[articolo 68 Tuir](#) ad opera dell'[articolo 1, comma 999, L. 205/2017](#), le plusvalenze derivanti dalle **cessioni di partecipazioni qualificate** scontano il **medesimo criterio impositivo** applicabile alle plusvalenze derivanti da **partecipazioni non qualificate**.

Pertanto, ai fini della tassazione, le **plusvalenze qualificate** vanno computate nello stesso **"calderone"** delle **plusvalenze non qualificate** e degli altri **redditi diversi** di natura finanziaria; a tale **importo complessivo** vanno, poi **sottratte**, le relative **minusvalenze**.

Ciò significa che le **minusvalenze qualificate** possono essere **compensate** con **plusvalenze non qualificate** e **viceversa**. In base al vecchio regime, invece, le plusvalenze e minusvalenze qualificate **non** venivano **"mescolate"** con gli altri redditi/perdite diversi di natura finanziaria, comprese le plusvalenze e minusvalenze non qualificate.

Peraltro, sul punto la circolare afferma che *"In assenza di una specifica disciplina di carattere contrario, la possibilità di **compensare plus/minusvalenze** da partecipazioni **qualificate** con **minus/plusvalenze** da partecipazioni **non qualificate** dovrebbe peraltro ritenersi consentita anche per le minusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate nei periodi d'imposta precedenti e oggetto di **"riporto in avanti"**".*

L'**eventuale eccedenza positiva** che residua dopo aver sottratto ai redditi diversi finanziari le perdite corrispondenti è assoggettata all'**imposta sostitutiva** del **26%**.

Una modifica, per così dire, simile ha riguardato anche la disciplina dei **dividendi**. I [commi 1003 e 1004 della L. 205/2017](#) hanno, infatti, previsto, con l'**abrogazione** del [comma 1 dell'articolo 47 Tuir](#) e innovando l'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#), che anche i dividendi relativi a **partecipazioni qualificate** devono essere assoggettati **integralmente a tassazione** con applicazione della **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**, così come già avveniva per i dividendi relativi a **partecipazioni non qualificate**. La ritenuta definitiva del 26%, quindi, trova applicazione su tutti gli utili **corrisposti** da società di capitali a persone fisiche residenti.

Sul tema, la circolare in commento affronta una questione assai dibattuta in dottrina: il **regime**

fiscale dei dividendi percepiti da società semplici, le quali determinano il **reddito complessivo** sommando i redditi appartenenti a ciascuna categoria reddituale, al pari delle persone fisiche.

In passato, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 26/E/2004](#), aveva ritenuto **inapplicabile** la ritenuta a titolo d'imposta sugli utili relativi a **partecipazioni non qualificate percepiti da società semplici**. Ciò in quanto la norma che ne regola l'operatività ([articolo 27 D.P.R. 600/1973](#)) fa riferimento **solo alle persone fisiche**.

Pertanto, **prima** delle modifiche della legge di Bilancio 2018, gli utili percepiti dalle società semplici concorrevano **in ogni caso** alla formazione del **reddito complessivo** secondo le regole delle partecipazioni qualificate ex [articolo 47, comma 1, Tuir](#).

Ora, in base alle disposizioni attuali, si profilano **due linee interpretative**:

- *“da un lato ... si potrebbe pensare che gli utili siano ormai da considerare **interamente non tassabili**,*
- *dall'altro, potrebbe valere anche l'interpretazione diametralmente opposta, ossia che **concorrano a formare l'imponibile complessivo nel loro intero ammontare**”.*

*“A favore di questa seconda soluzione si osserva che alla fattispecie in esame resta “pur sempre applicabile il disposto dell'articolo 45 Tuir, nel quale è stabilito che **costituiscono reddito di capitale gli utili percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione**” e che, quindi, **gli utili percepiti da una società semplice devono integralmente concorrere alla formazione della relativa base imponibile**”.*

Nell'ultimo capitolo la circolare Assonime si occupa della **decorrenza** precisando che le nuove disposizioni relative alle partecipazioni qualificate si applicano:

- alle **plus/minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019**;
- ai **dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018**.

Il [comma 1006 della L. 205/2017](#) ha introdotto, però, un **regime transitorio** che sterilizza l'operatività delle nuove regole per i dividendi. Infatti, continuano a trovare applicazione le vecchie disposizioni per **gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017** la cui distribuzione è **deliberata** tra il **1° gennaio 2018** e il **31 dicembre 2022**.

Rimangono **dubbi** in relazione agli utili:

- prodotti fino al 31 dicembre 2017;
- distribuiti dal 1° gennaio 2018;
- a seguito di **delibere adottate entro il 31 dicembre 2017**.

Sebbene in base al dato letterale del disposto normativo tali utili non dovrebbero rientrare nel regime transitorio, secondo Assonime *“Un'interpretazione logico-sistematica della norma,*

tuttavia, porta a ritenere ... che la previsione di un dies a quo per l'adozione della delibera costituisca una mera "svista" del legislatore e che, pertanto, la disciplina transitoria trovi applicazione anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018 a seguito di delibere assembleari adottate entro il 31 dicembre 2017".

Su tutte le questioni interpretative affrontate l'Associazione, comunque, auspica un **intervento** chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

